

Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - prova - poteri del giudice – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6023 del 12/03/2009

Poteri istruttori d'ufficio - Mancato esercizio - Ricorso per cassazione - Dimostrazione di averne sollecitato l'esercizio - Necessità.

Nel rito del lavoro, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 cod. proc. civ., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6023 del 12/03/2009